

**STUDIO LEGALE
AVV. FORTUNATO NIRO**

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

**SI NOTIFICHICI CON URGENZA
ENTRO IL 15.10.2015**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI NEL

PROCEDIMENTO R.G. n. 10289/15

Per i Sigg.ri

1. **CANDIDORI CINZIA**, nata a Roma il 02.07.1968, C.F. CND CNZ 68L42 H501 Y;
2. **CHERCHI ROBERTA**, nata a Cagliari il 03.10.1968, C.F. CHR RRT 68R43 B354 Y;
3. **D'URSO ANGELA**, nata a Torino il 11.07.1969, C.F. DRS NGL 69L51 L219 Q, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Fortunato Niro, C.F. NRI FTN 66S30 Z112 A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, fax 04321500231, con studio in Udine nella Via Cecilia Deganutti, 18, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

- **RESISTENTE**

CONTRO

- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per il Piemonte e per la Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

CONTRO

- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Roma, Cagliari, Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **GUARDIA ROSARIA**, nata a Cosenza il 02.09.1986, residente Rende (CS) nella Via Lisbona, 7, CAP 87030, C.F. GRD RSR 86P42 D086 T;

- **FORTELEONI CATERINA**, nata a Roma il 26.02.1960, residente in Cagliari nella Via Antioco Mainas, 1, CAP 09131, C.F. FRT CRN 60B66 H501 T
- **FASANO ELENA**, nata a Torino il 31.10.1984, residente in Carmagnola (TO) nel Viale della Libertà, 26, CAP 10022, C.F. FSNLNE84R71B791V;
- **FERCIA MARIA BONARIA**, nata a Cagliari il 11.02.1977, ivi residente nella via Goldoni, 40, CAP 09131, C.F. FRC MBN 77B51 B354 H,

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ EX ART. 31 C.P.A.

E/O PER L'ANNULLAMENTO

- Delle **graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia ripubblicate, ai sensi del citato DM 325/2015**, dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali del Lazio, del Piemonte e della Sardegna e degli Ambiti Territoriali Provinciali di Cagliari, Roma, Torino - qui resistenti - **valide per l'anno scolastico 2015/2016**, per le **classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA)**, nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti:

PROVINCE	DECRETO
Cagliari	MIURAOOUSPCA Prot. N. 8593
Roma	MPI AOOUSPRM. Registro Ufficiale prot. n. 17135
Torino	Prot. n. 12685/C.07.c

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA

- del **diritto dei ricorrenti**, nella qualità di docenti abilitati quali titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per l'anno scolastico 2015/2016. PREMESSA**

1. I ricorrenti sono **insegnanti precari** in possesso del **diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002** (ossia quando era ancora abilitante *ex lege* e dava diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento).

2. Con ricorso R.G. n. 10289/15 essi hanno impugnato i seguenti atti:

- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR) - n. 325 del 3 giugno 2015, trasmesso e pubblicato con nota n. 16480 del 4 giugno 2015, recante disposizioni relativamente "*all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale*", nella parte in cui, pur prevedendo l'inclusione a pieno

titolo di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 30 giugno 2015 e quindi, sostanzialmente, nel prevedere una riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, non contempla la possibilità di far effettuare equivalente dichiarazione e/o di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti, nella loro qualità di docenti abilitati perché in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

- silenzio rigetto dell'Amministrazione resistente innanzi alla diffida presentata dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), previa riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata “Istanze on line”;
- quale atto presupposto, il Decreto Ministeriale n. 235 del 1.4.2014, di cui il DM 325/15 è parte integrante (cfr. art. 5), avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017, di cui il DM 325/15 è parte integrante (cfr. art. 5), nella parte in cui non consente ai ricorrenti l'iscrizione nella graduatoria ad esaurimento di III fascia per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA);
- tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in contraddizione con la L. n.143/2004, ivi comprese le graduatorie ad esaurimento in corso di pubblicazione e la Circolare prot. 2198 del 30 giugno 2015 e la nota ministeriale del 20.5.2015 n.15457, nella parte in cui tali atti limitano l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento soltanto ai diplomati magistrali *ante* 2001/2002 beneficiari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.

3. Con i presenti motivi aggiunti, infine, dopo l'acquisizione dei dati anagrafici dei controinteressati, si impugnano le graduatorie definitive specificamente indicate in epigrafe nella parte in cui non contemplano i nominativi dei ricorrenti.

4. Tali graduatorie sono affette da nullità/illegittimità derivata per gli stessi motivi già illustrati con il ricorso introduttivo e qui di seguito riassunti in sintesi:

MOTIVI DI DIRITTO

- I. SULLA NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA**

COST., DEGLI ART. 41 E 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI PRINCIPI DELL'EQUO PROCESSO E DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE PROTETTE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 21 NONIES E 21 SEPTIES DELLA L. N. 241/1990, VIOLAZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO IN GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALI.

In via preliminare assorbente si evidenzia come i provvedimenti, impugnati con il presente ricorso, sono illegittimi per **violazione del giudicato e dei principi di effettività della tutela giudiziaria, nonché di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa**, sanciti in via generale dall'art. 1 della l. n. 241/90 e che trovano in qualche misura significativa rispondenza nelle regole dell'**equo processo** e di effettività della tutela, contemplate nell'art. 6 della CEDU e negli art. 47 (Diritto a un ricorso effettivo) e 41 (Diritto ad una buona amministrazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sotto il profilo dell'**eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà** nonché violazione e falsa applicazione delle disposizioni in epigrafe.

Il Consiglio di Stato, infatti, con **sentenza n. 1973/2015 ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014**, nella parte in cui non consentiva ai docenti (in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, **in quanto contrastante con la l. n. 296/2006**, che fa salvo il diritto all'inserimento nelle GAE dei docenti che, pur non essendo precedentemente inseriti nelle sopresse graduatorie permanenti, avevano comunque conseguito un titolo abilitante prima dell'1.1.2007.

Il Consiglio di Stato ha, più precisamente, sancito che **"i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"**, giacché **"non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante"**.

Il giudicato di annullamento formatosi nei confronti del D.M. n. 235/2014 sui ricorsi promossi dagli altri soggetti cointeressati contro il MIUR, invero, non può non avere efficacia erga omnes con conseguente pieno diritto di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale (conseguito con il vecchio ordinamento) di ottenere l'inserimento nelle GAE.

Il decreto ministeriale n. 325 del 2015 e le consequenziali graduatorie, avversate con il presente ricorso, vanno quindi dichiarate nulli in quanto in base all'art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/90, "è nullo il provvedimento amministrativo ... che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.

II. IN SUBORDINE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006, NONCHÈ DELL'ART. 53 DEL R.D. N. 1054/23, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 194 E 197 D. LGS. N. 297/94.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che i provvedimenti impugnati vanno dichiarati nulli in quanto ripropongono le disposizioni del D.M. n. 235/2014 già annullate dal Consiglio di Stato con la sent. n. 1973/2015. **Per mero scrupolo difensivo e in via del tutto subordinata si evidenzia peraltro come l'impugnato decreto vada comunque annullato anche in quanto l'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006 espressamente riconosce a tutti i docenti abilitati entro il 01.01.2007 un ben preciso diritto ad essere inseriti nelle GAE. Come rilevato dal Consiglio di Stato, infatti, "*Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.*"**

I ricorrenti sono quindi portatori di un diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE avendo **conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002**, ossia ben prima ancora che fossero istituite le graduatorie ad esaurimento; un **diploma, questo, che - in base all'art. 53 del Regio decreto n. 1054/23, in combinato disposto con agli artt. 194 e 197 del dl.vo n. 297/1994 - riveste indubbiamente valore abilitante** per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti.

Invero "*la L. n. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione o frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati, che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non*

pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatorie ad esaurimento".

Né può obiettarsi in contrario che il legislatore ha precluso in linea di principio **NUOVI INSERIMENTI**, perché "*Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006 ... fa espressamente salvi ... gli inserimenti a favore dei docenti già' in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e **non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie**".*

È quindi palmare che "*tale impedimento, com'è da evincersi dal chiaro tenore letterale della l. n. 296/2006, riguarda unicamente i soggetti che avessero **CONSEGUITO L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO IN DATA SUCCESSIVA ALLA TRASFORMAZIONE**, non investendo invece coloro che erano già in possesso di valido titolo abilitante a quella data; deve effettivamente convenirsi con la ricostruzione fattuale e giuridica proposta in ricorso, laddove si sostiene che le odierne ricorrenti, quali titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, fossero **già munite del titolo abilitante al momento in cui fu disposta la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie in esaurimento**".*

Come recentemente ribadito dal **CONSIGLIO DI STATO NELLA SENTENZA n. 3628 del 21/07/2015** "*dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso **articolo 1, comma 605, lettera c) della LEGGE N. 296/2006 ... fa espressamente salvi gli inserimenti**, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, **a favore dei docenti già in possesso di abilitazione**, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali*

appellanti erano già in possesso di abilitazione e NON ERANO NUOVI ABILITATI da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi".

III. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST., DELL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, NONCHÈ DEGLI ARTT. 6 E 13 DELLA CEDU DI TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA.

L'illegittimità dell'impugnato decreto e delle conseguenziali graduatorie discende anche, per un verso, dalla violazione della **direttiva 2005/36/CE** sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto la Commissione Europea, investita della questione del valore abilitante del diploma magistrale, con parere del 31.1.2014 ha chiarito che "*i detentori del diploma di maturità magistrale hanno tutte le qualifiche necessarie per insegnare in Italia*". Sotto altro profilo dalla violazione dei **principi di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti dei lavoratori**, sanciti dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli artt. 24 e 111 della Cost., recentemente ribaditi anche all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Nel caso di specie, non vi è, infatti, dubbio che **il MIUR non ha mai correttamente ottemperato al comma 605 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, neppure dopo che il Consiglio di Stato aveva accertato la natura abilitante dei diplomi posseduti dai docenti diplomatisi entro l'as. 2001/2002, in quanto ha riproposto le disposizioni annullate nel nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie, disconoscendo ulteriormente il valore abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti** e precludendo loro di presentare domanda di inserimento nelle GAE in palese dispregio delle statuizioni contenute nelle sentenze del Consiglio di Stato e nelle disposizioni in epigrafe.

IV. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90, DEGLI ARTT. 2 E 97 DELLA COST., NONCHÈ DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA E DI LEALE COLLABORAZIONE

L'impugnato decreto e le conseguenziali graduatorie si pongono, infine, in contrasto con i principi, anche comunitari di **affidamento, buona fede, correttezza e di leale collaborazione**, i quali, anche in forza dell'art. 1 della l. n. 241/90 e degli artt. 2 e 97 della Cost., costituiscono veri e propri cardini del sistema, in quanto "*alla stregua della*

giurisprudenza comunitaria, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli abbia suscitato aspettative fondate (cfr. in tal senso, ex plurimis, sentenza della Corte di Giustizia 17 dicembre 1998, causa Embassy Limousines & Services / Parlamento europeo)".

Risulta infatti incontestato ed incontestabile che i ricorrenti, in seguito alle cit. sentenze di annullamento del Consiglio di Stato, avevano un **legittimo affidamento nella generalizzata applicazione delle reiterate pronunce del giudice amministrativo**, aventi efficacia *erga omnes* in quanto - come chiarito dal Tar - "*La decisione di annullamento dell'atto amministrativo acquista efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti*"¹.

Per le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori chiedono che

CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

VOGLIA

accertare e dichiarare la nullità e/o dichiarare l'illegittimità con conseguente annullamento delle graduatorie specificamente indicate in epigrafe nella parte in cui essi non prevedono l'inserimento dei ricorrenti.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Roma, li 13.10.2015

Avv. Fortunato Niro

¹ Così, *ex multis*, **Tar Lazio (Sezione Terza Bis) 16/09/2014, n. 9727**, successivamente ribadita da T.A.R. Palermo sez. II 06/03/2015, n. 631, T.A.R. Perugia sez. I 16/02/2015, n. 79.

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per il Piemonte e per la Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

3. **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Roma, Cagliari, Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

4. **GUARDIA ROSARIA**, residente Rende (CS) nella Via Lisbona, 7, CAP 87030, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

5. **FORTELEONI CATERINA**, residente in Cagliari nella Via Antioco Mainas, 1, CAP 09131, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

6. **FASANO ELENA**, residente in Carmagnola (TO) nel Viale della Libertà, 26, CAP 10022, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

7. **FERCIA MARIA BONARIA**, residente in Cagliari (CA) nella via Goldoni, 40 - CAP 09131, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati